

gennaio 2013

La scomparsa delle indennità di disoccupazione e l'introduzione dell'ASPI e della Mini Aspi.

➤ **Assicurazione Sociale per l'Impiego - ASPI**

Con la legge 92/2012 è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2013 un'Assicurazione Sociale per l'Impiego, con la quale si intende riformare il sistema delle prestazioni in caso di disoccupazione, sostituendo con uno strumento unico la molteplicità di indennità esistenti. La norma ha già subito alcune correzioni ad opera delle legge di stabilità 2013.

Con l'entrata in vigore dell'ASPI, infatti, non esisteranno più l'Indennità di disoccupazione non agricola ed a regime, trascorso il periodo transitorio, anche l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione speciale edile.

- ✓ **Destinatari:** rientrano nel campo di applicazione dell'Assicurazione sociale per l'Impiego **tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto di lavoro**, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico; non rientrano gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato.
- ✓ **Requisiti:** possono richiedere l'indennità di disoccupazione i lavoratori che hanno 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio, precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
- ✓ **Ammontare:** L'importo dell'indennità mensile è :
 - 75% della retribuzione di riferimento, fino ad € 1.180,00 + 25% per la parte eccedente € 1.180,00, per i primi 6 mesi;
 - Riduzione del 15% dell'indennità dal 7° al 12° mese;
 - Ulteriore riduzione del 15% dell'indennità oltre i 12 mesi.

In ogni caso l'importo del trattamento non potrà essere superiore al massimale previsto per la CIGO, quello previsto per le retribuzioni più elevate e senza sottrazione della ritenuta previdenziale del 5,84%, che varia di anno in anno.

Retribuzione di riferimento: è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

- ✓ **Contribuzione:** l'indennità erogata non è soggetta a prelievo contributivo. La contribuzione figurativa viene riconosciuta per il periodo di fruizione dell'indennità con riferimento alla retribuzione settimanale media di riferimento (media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni).
- ✓ **Durata:** quando la Riforma entrerà a regime, a decorrere cioè dal 1° gennaio 2016, i beneficiari potranno godere dell'indennità per 12 mesi, se trattasi di lavoratori con meno di 55 anni di età; 18 mesi, se trattasi di lavoratori con almeno 55 anni di età. Ai trattamenti, in ogni caso, andranno detratti gli importi già eventualmente percepiti (anche a titolo di Mini ASPI) negli ultimi 12 o 18 mesi.

Nelle more della entrata in vigore il trattamento avrà la seguente durata espressa in mesi:

ETA'	2013	2014	2015	2016
Meno di 50 anni	8	8	10	12
Da 50 a 54 anni	12	12	12	12
Da 55 anni	12	14	16	18

- ✓ **Decorrenza:** è previsto un periodo di carenza di 7 giorni; il diritto all'indennità decorre dall'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
- ✓ **Domanda:** il lavoratore avente diritto deve presentare domanda all'INPS, solo in via telematica, entro 2 mesi dalla data di decorrenza del diritto al trattamento assicurativo.
- ✓ **Sospensione:** la corresponsione dell'indennità della sola ASPI viene sospesa d'ufficio, per un massimo di 6 mesi, qualora il soggetto assicurato accetti un'offerta di lavoro con un contratto di lavoro subordinato. Una volta terminato il periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa. Nei casi di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini del trattamento da parte dell'ASPI.

Attività in forma autonoma: nel caso in cui il soggetto assicurato intraprenda un'attività di lavoro autonomo, deve informare l'INPS, sul reddito che prevede di produrre, entro un mese dall'inizio dell'attività.

L'INPS ha il compito di ridurre l'indennità mensile di un importo pari all'80% dei proventi che il lavoratore ha previsto, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della Dichiarazione dei Redditi, o in alternativa è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione riguardante i proventi derivanti dall'attività di lavoro autonomo.

- ✓ **Decadenza dall'indennità:** il soggetto assicurato decade dal diritto a percepire l'indennità al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - **Perdita dello stato di disoccupazione(*);**

- Occupazione con contratto di lavoro subordinato(anche a Tempo determinato) di durata superiore a 6 mesi;
- Inizio di attività autonoma senza comunicazione all'Inps;
- Raggiungimento requisiti pensionistici di vecchiaia, anticipata o di invalidità;
- Rifiuto di partecipare alle attività di politica attiva(di norma attività formativa);
- La non accettazione di un offerta di lavoro con importo retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'ASPI.

(*)La legge 92/2012 ha abrogato la lettera a) dell'articolo 4 del D.lgs. 181/2000, che prevedeva la "conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione" (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l. 92/2012).

La legge 92/2012 ha inoltre modificato il regime della "sospensione" della disoccupazione, previsto dall'articolo 4, co. 1, lettera d) del d.lgs. 181/2000 (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), L. 92/2012), per cui rimane sospeso lo stato di disoccupazione del lavoratore, di qualunque età, il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Con la Riforma, quindi, viene meno il criterio del reddito mentre quello della durata dei contratti di lavoro subordinato è di 6 mesi.

✓ **Richiesta di liquidazione anticipata:** è introdotta in via sperimentale (per gli anni 2013, 2014, 2015 e nel limite massimo di venti milioni di euro), la possibilità di liquidare al soggetto assicurato l'indennità di disoccupazione in un'unica soluzione, per permettergli di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, oppure per avviare un'attività in forma di auto e/o micro impresa, o ancora per associarsi in cooperativa.

✓ **Contributo di licenziamento:** l'ASPI è finanziata oltre che dalla ordinaria contribuzione mensile versata dal datore di lavoro(che pure dal 1.1.2013 ha subito delle variazioni) e dal nuovo contributo addizionale dell'1,4% per i rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato, anche da **un contributo di licenziamento che il datore di lavoro dovrà versare**(non sono ancora note le modalità) **all'atto del licenziamento.**

Il contributo è dovuto per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali, che prescindono dai requisiti contributivi, **darebbero** diritto all'ASPI. Restano escluse quindi quelle interruzioni del rapporto che non danno diritto al trattamento come le dimissioni, la cessazione del rapporto per morte del lavoratore, la risoluzione consensuale, ad eccezione di quella intervenuta durante il tentativo preventivo di conciliazione etc.

Il contributo è pari al 41%(in origine era previsto il 50%) del massimale mensile dell'ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale(conteggiando anche i rapporti diversi da quello a tempo indeterminato purché non siano intercorse interruzioni)negli ultimi 3 anni. In concreto se un lavoratore ha un anzianità superiore a tre anni ed ha diritto ad un trattamento iniziale di ASPI rapportato al massimale CIG, il datore di lavoro dovrà versare all'atto del licenziamento un contributo di circa 1.400,00 euro.

Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità.

Inoltre il contributo non è dovuto per il periodo 2013-2015 nei casi di cambio di appalto con mantenimento dei livelli occupazionali o per i licenziamenti per il completamento delle attività del cantiere nel settore Edile.

- ✓ **Opzione di salvaguardia** :nel caso in cui a fronte di una domanda di ASPI, non dovessero risultare esistenti i requisiti per l'accoglimento in alternativa verrà concesso , ricorrendone i requisiti, il trattamento di Mini Aspi. Ciò se il lavoratore opterà per tale opzione all'atto della presentazione della domanda.

➤ **Assicurazione Sociale per l'Impiego – Mini- ASPI**

Con la Riforma cambia in maniera radicale anche il regime dell'indennità di **disoccupazione con requisiti ridotti**, che viene condizionata alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L'indennità viene pagata in concomitanza del periodo di disoccupazione e non più l'anno successivo.

Al trattamento si applica **la stessa disciplina dell'Aspi** per ciò che attiene : ai **destinatari**, allo **stato di disoccupazione**, all'**ammontare**, alla **retribuzione di riferimento**, alla **decorrenza**, alla **domanda**, alla **contribuzione**, alla **sospensione**, all'**anticipazione** ed alla **decadenza**. In relazione alla decadenza si precisa che, a differenza dell'ASPI, si verifica con l'occupazione con contratto di lavoro subordinato(anche a Tempo determinato) **di durata superiore a 5 giorni, entro detto limite, invece, si avrà sospensione.**

- ✓ **Requisiti**: possono richiedere l'indennità di disoccupazione i soggetti che **abbiano almeno 13 settimane di contribuzione(nel rispetto del minimale contributivo settimanale) negli ultimi 12 mesi e che siano disoccupati** ex art 1, co.2, lett. c) D.lgs 181/2000. Non è più richiesto il requisito dell'anzianità contributiva di almeno 2 anni.
- ✓ **Durata**: la prestazione è erogata **per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi**, sottratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

Periodo transitorio- "Mini-Aspi 2012": onde consentire una corretta entrata in vigore della Mini Aspi è previsto un periodo transitorio regolato come segue:

- ✓ **Denominazione**: per distinguerla da quella a regime la prestazione viene chiamata **"Mini-Aspi 2012"**.
- ✓ **Domanda**: dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tra il 1° gennaio ed il 2 aprile 2013.

- ✓ **Requisiti:** solo in fase di prima applicazione sono quelli maturati nel 2012 in base alla previsione della norma, oggi abrogata, sulla disoccupazione con requisiti ridotti(anzianità assicurativa di almeno 2 anni ed almeno 78 giornate di lavoro).
- ✓ **Ammontare:** la prestazione sarà calcolata con le nuove norme per la Mini Aspi.
- ✓ **Durata:** sarà pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012, nel limite di quelle disponibili , avendo detratto dal massimale 52 le settimane lavorate e quelle non indennizzabili.
- ✓ **Erogazione:** la liquidazione della somma spettante avverrà in un'unica soluzione.

Buon lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio